Cassazione penale, sez. V 10/07/1997 n. 8838 (data dep. 01 ottobre 1997)

- OMISSIS -

Fatto e diritto

R. A. ricorre per cassazione, lamentando inosservanza di legge e manifesta illogicità della motivazione avverso la sentenza indicata in epigrafe che, in totale riforma della decisione assolutoria di primo grado, appellata dal P.M., lo ha condannato alla pena di L. 60.000 di multa per il reato di cui all'art. 616, comma I, c.p., contestatogli per avere aperto e preso cognizione della corrispondenza bancaria indirizzata alla moglie B. B., dalla quale viveva separato di fatto, e a quella di 15 giorni di reclusione per il reato di cui all'art. 616, comma 2, c.p., a lui addebitato per avere fatto uso di detta documentazione producendola nel giudizio, di separazione personale pendente con la citata B..

Il ricorso è parzialmente fondato.

Nel reato di violazione di corrispondenza, di cui alla prima ipotesi dell'art. 616 c.p., oggetto della tutela penale non è il segreto, che eventualmente sia affidato alla corrispondenza, ma la corrispondenza in sè, la quale è considerata dalla legge per sè stessa segreta, indipendentemente cioè dalla segretezza o non segretezza del suo contenuto(cfr., Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, II, pag. 425).

Non ha perciò pregio giuridico il motivo che - sulla base, peraltro, di un assunto motivatamente e quindi insindacabilmente ritenuto dal giudice d'appello sfornito di adeguata prova - si articola sulla riproposizione della questione che il contenuto e le vicende relativi al conto corrente bancario in discorso non costituivano nulla di segreto per l'imputato, perché da costui legittimamente conosciuti.

Così pure priva di consistenza è l'ulteriore doglianza che dal richiamo all'istituto della comunione de residuo ex art. 177, lett. c), cod. civ. vorrebbe trarre argomento per sostenere la legittimazione a prendere visione dell'altrui corrispondenza bancaria: tra l'altro, nella specie, non si è neppure verificato lo scioglimento della comunione, cui la citata disposizione di legge ricollega la eventuale comunione dei residui proventi (nel caso concreto, in tesi, le somme portate dal suddetto conto corrente) dell'attività separata di ciascuno dei coniugi.

Resta dunque il decisivo rilievo che è inibito prendere visione della corrispondenza diretta al coniuge, senza il consenso espresso o tacito di quest'ultimo: consenso, sotto entrambi i profili, escluso dalla corte territoriale nella presente vicenda sulla base del motivato apprezzamento delle risultanze processuali, le quali non possono di certo essere sottoposte a nuova valutazione in questa sede, neppure ai fini delle dedotta scriminante putativa di cui all'art. 51 c.p..

I motivi di ricorso relativi alla imputazione ex art. 616, comma I, c.p. vanno pertanto disattesi.

A differenti conclusioni deve pervenirsi per ciò che attiene all'altra imputazione.

E ciò per l'assorbente considerazione che va ravvisata nella fattispecie concreta la esimente della "giusta causa", erroneamente esclusa dal giudice d'appello.
La nozione di giusta causa, alla cui assenza l'art. 616, primo capo v , c.p., subordina la punibilità della rivelazione del contenuto della corrispondenza non è fornita dal legislatore ed è dunque affidata al concetto generico di giustizia, che la locuzione stessa presuppone, e che il giudice deve pertanto determinare di volta in volta con riguardo alla liceità - sotto il profilo etico-sociale - dei motivi che determinano il soggetto ad un certo atto o comportamento.
Deve ovviamente trattarsi di motivi "oggettivamente" rilevanti, perché il fine o motivo dell'agente, per sè solo, come esattamente postula la corte territoriale, non può considerarsi come giusta causa autorizzante la rivelazione.
Ma ritiene questa Corte che le valutazioni del giudice d'appello, corrette in siffatta premessa, non lo siano altrettanto nelle argomentazioni tendenti ad escludere la sussistenza di una ragione oggettivamente rilevante, e quindi giuridicamente apprezzabile, ai fini della configurabilità dell'esimente de qua, nell'avere l'imputato prodotto la corrispondenza violata in un giudizio civile che lo contrapponeva alla moglie.
È sufficiente al riguardo rilevare che, se si ha presente il caso additato dalla dottrina come il più certo tra quelli di "giusta" rivelazione dei segreto epistolare, ed assunto come tipico nella stessa già richiamata Relazione ministeriale (II, pag. 428): il caso dell'imputato che, nella rivelazione, possa trarre un mezzo a tutela del suo diritto a difendersi; non si può non riconoscere come non meno del diritto di difesa dell'imputato, meritano riconoscimento, sotto il particolare aspetto che ne occupa, tanti altri diritti, egualmente garantiti dalla legge fondamentale, compresi quelli nascenti da rapporti civili e di natura patrimoniale. Rispetto ai quali non può che valere lo stesso "criterio di equità" che si suole invocare a giustificazione della non punibilità della rivelazione proveniente dall'imputato, e cioè che non si può pretendere che un soggetto sia posto nel bivio di non poter tutelare un proprio legittimo interesse o di commettere un delitto mediante la rivelazione del segreto epistolare.
Nel caso in esame, costituisce un dato assolutamente pacifico, come tale recepito in sentenza, che la corrispondenza violata fu prodotta in un giudizio di separazione personale dei coniugi, quale mezzo di prova per contrastare l'altrui richiesta di assegno di mantenimento. E dunque ne deriva per l'agente - ferma la sua responsabilità in ordine al delitto precedentemente commesso, per aver preso cognizione della corrispondenza - quella particolare condizione che porta alla esclusione della imputazione ex art. 616, primo capo v., c.p..
Conseguenziale è la eliminazione della pena irrogata per tale reato.

p.q.m.

La Corte annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente al reato di cui all'art. 616, comma 2, c.p., perché il fatto non costituisce reato ed elimina la relativa pena di giorni 15 di reclusione.
Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma il 10 luglio 1997
DEPOSITATA IN CANCELLERIA, IL 1 OTT. 1997